

Giovanni Chiesa Raffaele Rizzo Massimiliano Fabiani Gianluca Costa

# La misura del danno alla persona

Casi pratici e linee guida per la quantificazione e liquidazione dei danni alla persona in Italia secondo i più recenti orientamenti degli Uffici Giudiziari



Con CD-Rom

- Analisi casistica con giurisprudenza di merito e sintesi delle modalità di calcolo
- Individuazione sistematica delle tabelle utilizzate dai Tribunali per il calcolo del danno non patrimoniale nella sua nuova configurazione unitaria
- Nel Cd-Rom: software per il calcolo del danno patrimoniale e non patrimoniale per micro e macro lesioni; calcolo del danno non patrimoniale per perdita di un congiunto; report comparativo per il raffronto automatizzato tra il valore calcolato e la somma offerta al danneggiato

EDIZIONI GIURIDICHE  
**SIMONE**

Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

## Capitolo 5

# Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

È passato molto tempo da quando, nel procedere alla liquidazione del danno, il Tribunale di Bologna applicava il triplo della pensione sociale con importi ben maggiori di quelli poi drasticamente ridotti con l'intervento della legge 57/2001 (ora confluiti nella "Tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, come aggiornata dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 27 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010") ed è passato un po' meno tempo invece da quando i magistrati facenti parte della terza sezione civile (che è quella che si occupa della responsabilità civile) erano "equamente divisi" tra l'applicazione delle tabelle del Tribunale di cui facevano parte e quelle, che poi hanno preso campo, del Tribunale di Milano. Dopo l'applicazione delle Tabelle 2008 (vengono indicate le somme e il "range" entro i quali il giudice procederà alla liquidazione del *quantum* di risarcimento. Il "danno biologico permanente" viene inteso nella concezione pluridimensionale della più recente giurisprudenza, ad esempio *Cass.*, 24451/2005; *Cass.*, 23918/2006; *Cass.*, 9510/2007, comprensiva anche delle perdite esistenziali e relazionali: viene differenziata la liquidazione delle micropermanenti fino al 9%, per le quali sono adottate le tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, mentre nel caso di lesioni permanenti superiori al 10% sono adottate le tabelle del Tribunale di Milano: qualora il giudice dovesse procedere all'eventuale personalizzazione si terrà conto delle particolari concrete circostanze soggettive allegare e provate), sono state adottate **le tabelle 2009 del Tribunale meneghino** nella nuova formulazione, che prevede la *liquidazione congiunta del danno biologico e del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva*, con riferimento alle note esplicative redatte dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, in cui viene precisato che gli importi tabellari equivalgono ai valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia riguardo agli aspetti anatomo-funzionali, sia riguardo agli aspetti relazionali, sia riguardo agli aspetti di sofferenza soggettiva). Qualora il giudice, con riferimento al caso concreto, intenda procedere ad una "adeguata personalizzazione" del danno, riconoscendo un aumento per la sofferenza soggettiva maggiore di quello tabellare, l'importo verrà determinato aumentando il

punto biologico di una percentuale maggiore di quella indicata nella colonna della tabella, rubricata "aumento personalizzato max". L'importo ottenuto viene moltiplicato per i punti di invalidità e viene applicato il demoltiplicatore corrispondente all'età. In linea con quanto previsto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per procedere ad un aumento personalizzato inerente a peculiari aspetti anatomico-funzionali, si terrà conto delle sole circostanze concrete allegare e provate. Nell'ipotesi in cui il giudice applichi obbligatoriamente le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta liquidando una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente in un *range* compreso tra il 25 e il 50%. La limitazione prevista dall'art. 139 terzo comma del D.Lgs. 209/2005 (non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico) viene ritenuta applicabile unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico relazionali e non alla sofferenza soggettiva.

Da ultimo, rispetto alle tabelle del 2008, le indicazioni previste in quelle dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni sono utilizzate solamente qualora le micropermanenti (percentuale tra 1 e 9%) siano conseguenza di un incidente stradale successivo alla data del 4 aprile 2001 (il riferimento è alla legge 57/2001 - ora "Tabella del danno biologico di lieve entità" ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005) a differenza del precedente orientamento che prevedeva l'applicazione dei criteri di cui alla legge sulle micropermanenti sia ai sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge sia anche a tutte le altre ipotesi di responsabilità civile diverse dalla RC auto. In conclusione occorre un breve riepilogo.

#### DANNO BIOLOGICO PERMANENTE

##### *Danno non patrimoniale*

Tabelle del Tribunale di Milano: liquidazione congiunta danno biologico e danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva.

##### *Danno non patrimoniale da micropermanenti:*

- 1) *sinistro stradale anteriore alla data del 4 aprile 2001:* tabelle di Milano;
- 2) *sinistro stradale posteriore alla data del 4 aprile 2001:* art. 139 del D.Lgs. 209/2005 e aumento tra il 25 e 50% dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente nella liquidazione della sofferenza soggettiva.

#### DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO ASSOLUTO

##### *Inabilità temporanea:*

- 1) *casi ordinari:* tutte le ipotesi di danno non patrimoniale temporaneo conseguente a fatti illeciti diversi dagli incidenti stradali: l'importo corrispondente

## 5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

te al risarcimento per un giorno di invalidità temporanea al 100% è compreso in un *range* tra € 88,00 ed € 132,00;

- 2) *altri casi*: danno non patrimoniale temporaneo conseguente a sinistro stradale avvenuto dopo il 4 aprile 2001 (art. 139 del D.Lgs. 209/2005): il danno biologico temporaneo è pari ad € 43,16 giornaliero. In questo caso il *range* per un giorno di invalidità temporanea al 100% è compreso tra € 53,10 ed € 63,72.

### DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO PER LA MORTE DEL PROSSIMO CONGIUNTO

La terza sezione civile del Tribunale di Bologna si adegua ai parametri delineati dalle tabelle milanesi. In particolare, "quanto al danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto", viene proposta una liquidazione unitaria del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto (detto anche danno esistenziale – oggi negato dalla Suprema Corte come "categoria autonoma"), individuando un'ampia forbice idonea a consentire la personalizzazione risarcitoria tenendo conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta). La novità consiste nella previsione di un risarcimento del danno anche in favore del "nonno per la morte del nipote" evidentemente in una concezione "allargata" della famiglia come società naturale di cui all'art. 29 della Carta Costituzionale.

Vediamo i parametri:

- a favore di ciascun genitore per la morte del figlio: tra € 150.000,00 ed € 300.000,00;
- a favore del figlio per la morte di un genitore: tra € 150.000,00 ed € 300.000,00;
- a favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto: tra € 150.000,00 ed € 300.000,00;
- a favore del fratello per la morte di un fratello: tra € 21.711,00 ed € 130.266,00;
- a favore del nonno per la morte di un nipote: tra € 21.711,00 ed € 130.266,00.

Dopo l'esame di quattro sentenze del Tribunale felsineo, si analizzano una sentenza del Tribunale di Modena e una del Tribunale di Ravenna che applicano integralmente le tabelle del Tribunale di Milano.

Caso 5.1

**In caso di riconoscimento di lesione rientrante nelle micropermanenti e in assenza di adeguate circostanze soggettive sotto l'aspetto dinamico relazionale, in quale modo il giudice può procedere ad una adeguata personalizzazione e/o riconoscimento del danno morale? Quale interpretazione dare alla liquidazione nella misura di 1/3 del danno biologico permanente rispetto alla limitazione prevista dall' art. 139, III comma, del Codice delle Assicurazioni?**

Analisi della sentenza del Tribunale Bologna, Sezione III civile, 29 gennaio 2009, n. 20076.

*Elementi per una rapida consultazione del caso*

**Petitem:** risarcimento danni – micropermanente (3% risultanze CTU).

**Attore:** danneggiato – responsabilità convenuto 100%.

**Danno non patrimoniale:** liquidazione del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico.

**Danno esistenziale:** no – personalizzazione del danno in mancanza di allegazioni e sul presupposto della sofferenza subita dal soggetto in conseguenza di lesioni.

**IL FATTO**

Tizio alla guida della propria autovettura veniva investito dall'autoveicolo condotto da Caio in conseguenza di invasione di corsia di marcia a seguito di immissione nel flusso della circolazione.

A causa dell'urto fra i veicoli Tizio riportava lesioni rientranti nelle micropermanenti per le quali chiedeva, senza successo, il risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo di Caio. Si giungeva così al radicamento della causa davanti al Tribunale di Bologna, che riteneva fondata la domanda dell'attore con conseguente condanna in solido dei convenuti.

**IL PROCESSO**

In corso di causa, la responsabilità esclusiva di Caio emergeva dalle dichiarazioni di un teste oculare, nonché dalle risultanze del rapporto redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, mentre, riguardo all'entità delle lesioni, la CTU stabiliva che sulla persona di Tizio residuavano 3 punti di invar-

lidit  
nea  
Su c  
suo  
spos  
le sc  
ples  
tale  
139 c  
Il giu  
tiva  
se es  
2697  
Acca  
bam  
to da  
supe  
lutate  
pregi  
lizza  
incre  
sto d  
Ciò ir  
aspet  
ad as  
Tutto  
preesi  
come t  
ad un

**COMMER**

Si trat  
to rice  
marcia  
Il giud  
primi e  
(Cass.,  
ne plu

Invalidità permanente biologica, 12 erano i giorni riconosciuti di inabilità temporanea totale, 15 i giorni di inabilità al 50% e ulteriori 15 di inabilità parziale al 25%. Su queste basi il giudice giungeva così ad una condanna, a carico di Caio e del suo assicuratore, la cui quantificazione veniva effettuata con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni, portando a determinare le somme di: euro 2.465,65 per invalidità permanente, ed euro 977,89 per complessiva inabilità temporanea sulla base di un valore giornaliero per inabilità totale di 42,06 euro *pro die* (conforme all'aggiornamento del valore di cui all'art. 139 disposto con D.M. 24 giugno 2008 vigente all'epoca dei fatti).

Il giudice prendeva poi in considerazione la richiesta formulata dall'attore, relativa alla risarcibilità del danno morale, precisando come l'intera materia dovesse essere ripensata e rivalutata alla luce della **sentenze del novembre 2008 (nn. 26972-26975) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.**

Accantonato definitivamente il concetto di **danno morale come "transeunte furto"** legato alla lesione e precisato come, in conformità a quanto stabilito dalle sentenze ora citate, non rientrano in tale concetto quelle sofferenze che, superando il limite della patologia, devono anch'esse ricomprese ed essere valutate nell'ambito del danno alla salute, il giudice affermava che il ristoro a tale pregiudizio potesse e dovesse essere riconosciuto con una **"adeguata personalizzazione" del danno biologico** e precisava come, nella determinazione di tale incremento, non fosse adeguato, in quanto **non sufficiente, il limite del 20% posto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.**

Ciò in quanto tale previsione si riferirebbe esclusivamente a garantire ristoro agli aspetti dinamico relazionali del danno, lasciando scoperti altri elementi, legati ad aspetti più intimi e personali della sofferenza conseguente a lesione.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Bologna concludeva confermando la prassi preesistente e liquidando quale risarcimento della **"sofferenza morale di parte attrice, come ulteriore componente del danno biologico subito"** la somma di euro 821,88 pari ad un terzo di quanto riconosciuto per danno biologico da invalidità permanente.

#### COMMENTO

Si tratta di un caso in cui l'attore ha subito lesioni fisiche in conseguenza dell'urto ricevuto dal conducente di una autovettura, che si era immessa nella corsia di marcia percorsa dallo stesso e da cui era derivato l'inevitabile scontro.

Il giudizio era stato incardinato nell'anno 2005 e la sentenza (gennaio 2009) è uno dei primi esempi di tentativo di applicazione dei principi delineati dalle **Sezioni Unite (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972)**. La pronuncia intende inserirsi nella concezione pluridimensionale fatta propria dalla sentenza delle **Sezioni Unite della Cassazione**

## La misura del danno alla persona

26972/2008, superando la vecchia nozione di danno morale "a sé stante", definito quale turbamento soggettivo, e cercando di collocare questo aspetto del pregiudizio conseguente a lesione all'interno dell'unitaria entità del danno non patrimoniale. Al fine di procedere ad una liquidazione unitaria, peraltro, il Tribunale ritiene insufficiente la dizione del 3° comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni ("L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato"), sia in quanto non coprirebbe, nel suo complesso, i vari aspetti della sofferenza soggettiva, sia in considerazione del fatto che all'epoca dell'emanazione del Codice l'autonoma risarcibilità del danno morale era pacificamente accertata.

Così si è preferito far ricorso al **metodo**, già ampiamente sperimentato e seguito sulla piazza, **di liquidare, forfettariamente, una somma pari ad un terzo di quanto riconosciuto per danno biologico**, lasciando quindi nei fatti sostanzialmente immutato il quadro risarcitorio, rispetto a quanto veniva deciso antecedentemente alle indicazioni in materia delle Sezioni Unite.

Da ultimo, si può notare, ancora nel segno della continuità rispetto alla prassi pregressa, che il giudice non richiede, per riconoscere la indicata personalizzazione, alcun aspetto particolare di prova, ma afferma che la sofferenza morale possa ritenersi sempre presente, in base a "semplice inferenza presuntiva" secondo quanto normalmente percepito da chi abbia a subire lesioni personali.

In questo caso è vero che il giudice ha provveduto a parametrare il danno morale in misura percentuale sul danno biologico, portandoci a pensare (ad una lettura non attenta e superficiale della sentenza) che siano stati disattesi i recenti criteri dettati dalle Sezioni Unite del novembre 2008 (ricordiamo che la sentenza è del gennaio 2009), secondo i quali il danno morale è da considerarsi come voce autonoma. Vero è anche però che, al momento della pronuncia, vi era piena discussione in seno all'Osservatorio della Giustizia civile; discussione che porterà all'emanazione delle Tabelle solamente sei mesi più tardi. E comunque, il dibattito sulle ipotesi di personalizzazione del danno e di liquidazione del danno dinamico relazionale subito dal soggetto è ancora fervente.

### In conclusione... risposta a 5.1

Il Tribunale di Bologna ha proceduto a riconoscere il danno morale sotto forma di personalizzazione del danno biologico, quantificandolo in forma percentuale nella misura di 1/3 di quanto liquidato per invalidità permanente biologica.

Il danno è stato risarcito sulla base della dei criteri di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, precisando che la limitazione di cui al citato terzo comma non può considerarsi omnicomprensiva.

Inva  
biol  
3%

Inab  
biol

Inab  
biol

Inab  
biol

Altre  
non p

Total

5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Invalità permanente biologica riconosciuta 3%	Età del danneggiato 20	Art. 139 D.Lgs 209/2005 (ex Tabella L. 57/2001)	€ 2.465,65
Inabilità temporanea biologica 100%	12giorni	€ 42,06	€ 504,72
Inabilità temporanea biologica 50%	15 giorni	€ 21,03	€ 315,45
Inabilità temporanea biologica 25%	15 giorni	€ 10,515	€ 157,72
Altre voci danno non patrimoniale	Danno da sofferenza morale	risarcito nella misura di 1/3 dell'invalità permanente	€ 821,88
<b>Totale</b>			<b>€ 4.265,42</b>

Caso 5.2

**In caso di lesioni gravissime, conseguenti a sinistro stradale, subite da soggetto trasportato, quali criteri adotta il Tribunale di Bologna per il riconoscimento e il conseguente ristoro del danno da lesione del rapporto parentale?**

**Viene riconosciuto il danno morale *iure proprio* agli stretti congiunti del leso?**

Analisi della sentenza del Tribunale Bologna, Sezione III civile, 31 marzo/22 maggio 2009, n. 2581.

*Elementi per una rapida consultazione del caso*

**Petiturum:** risarcimento danni – macropermanente (risultanze CTU 90%) – perdita di chance.

**Attore:** famigliari e danneggiato.

**Danno non patrimoniale:** liquidazione del danno biologico e del danno morale e da compromissione del rapporto parentale.

**Danno esistenziale:** non riconosciuto, ma adeguata personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale.

**IL FATTO**

Nel mese di febbraio 2001, mentre si trovava a bordo, quale trasportato, di un'autovettura condotta da un amico, Tizio, brillante giovane calciatore della squadra Primavera della locale compagine di calcio, rimaneva coinvolto in un gravissimo sinistro stradale, a causa della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente.

Tizio, infatti, sbalzato fuori dal veicolo, restava schiacciato sotto l'auto uscita di strada riportando lesioni gravissime, che ne compromettevano grandemente le funzioni motorie, tanto da rendergli impossibile la autonoma deambulazione e dovendo quindi essere costantemente assistito dai famigliari.

Eseguite una serie di cure, in parte anche all'estero, veniva giudicato guarito con postumi invalidanti per i quali la compagnia assicuratrice convenuta proponeva offerta di risarcimento giudicata insufficiente da Tizio e dai suoi famigliari: in particolare per quanto concerne la madre ed il fratello, i quali avanzavano anche richieste di risarcimento per danno biologico proprio, nonché per danni morali propri legati alle gravi lesioni riportate dal congiunto.

Non potendosi definire in via stragiudiziale la vertenza, veniva incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Bologna con richieste di risarcimento molto am-

pie: p  
perd  
dann  
  
Il PRO  
  
Le pa  
spon:  
irsi a  
giava  
tato c  
dall'a  
to del  
fatto a  
strava  
Su qu  
datezz  
lesion  
spons  
ta dal  
la conc  
zione c  
Passan  
stanzia  
una inv  
tiva ge  
Il criteri  
del Tri  
euro 49  
porane:  
Veniva  
va risar  
la somn  
sofferenz  
mi esiti i  
tività sp  
ti avram  
Prosegu  
geva inv  
le, richie

pie: per il leso Tizio per danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale da perdita di *chances* lavorative; per i famigliari per danno biologico proprio e per danno morale ed esistenziale.

#### IL PROCESSO

Le parti convenute, costituite in giudizio, pur riconoscendo la principale responsabilità del vettore evidenziavano come parte della colpa dovesse attribuirsi anche a Tizio, che, a quanto poteva desumersi dalla dinamica dei fatti, viaggiava senza indossare la cintura di sicurezza; questa circostanza aveva comportato che, a seguito dell'urto, lo sfortunato trasportato venisse proiettato fuori dall'abitacolo del mezzo riportando le gravissime lesioni già indicate. Il rapporto delle Autorità intervenute e la circostanza che gli altri trasportati coinvolti nel fatto avevano riportato, al contrario, lesioni di gravità alquanto inferiori dimostravano la fondatezza di quanto sostenuto nel merito da parte dei convenuti.

Su questo primo punto oggetto di contesa, il giudice riconosceva in parte la fondatezza dell'assunto prospettato dai convenuti, ammettendo come per il 30% le lesioni riportate dall'attore fossero imputabili proprio a questa circostanza; **la responsabilità però dell'omesso uso delle cinture di sicurezza veniva addebitata dal Tribunale in pari misura al conducente**, che avrebbe dovuto vigilare sulla condotta dei passeggeri, ed al trasportato stesso, determinando così una riduzione di quanto dovuto dai responsabili civili pari al 15 % del totale.

Passando poi alla determinazione del *quantum* dovuto, il giudice si basava sostanzialmente sulle risultanze della CTU, che avevano accertato la presenza di una invalidità permanente biologica del 90%, con perdita della capacità lavorativa generica totale e una inabilità temporanea totale della durata di un anno.

Il criterio adottato per la quantificazione del risarcimento è quello delle **tabelle del Tribunale di Milano 2008**, che portava alla individuazione delle somme di euro 497.289,11 per invalidità permanente e di euro 18.848,60 per inabilità temporanea (sulla base del valore giornaliero di 51,64 euro).

Veniva poi preso in considerazione l'aspetto della **sofferenza morale che veniva risarcita sotto forma di personalizzazione del danno non patrimoniale** con la somma autonomamente identificata come equa di 450.000 euro a ristoro *"della sofferenza morale da lui subita (...) considerata la lunga e sofferta malattia, ed i gravissimi esiti invalidanti delle lesioni che hanno comportato la totale compromissione dell'attività sportiva in precedenza praticata, nonché le ripercussioni che i postumi residuati avranno anche in futuro, pregiudicando la qualità della sua vita sociale e familiare"*.

Proseguendo nell'esame dei vari tipi di risarcimento richiesti, **il giudice respingeva invece, la richiesta relativa ad una autonoma voce di danno esistenziale**, richiamando espressamente la nuova nozione unitaria del danno non patri-

## La misura del danno alla persona

moniale di cui in particolare alla sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e affermando di considerare tutti i vari pregiudizi diversi dal biologico ricompresi nella voce di specifica personalizzazione già riconosciuta.

Infine, riguardo alle richieste dell'attore Tizio, veniva presa in esame la domanda riguardante il **danno patrimoniale legato alla perdita di chances di futuro professionale** del giovane calciatore.

Avendo accertato in corso di istruttoria che effettivamente le prospettive del giovane Tizio erano alquanto concrete, essendo lo stesso prossimo all'esordio nella massima serie del calcio professionistico ed avendo già ottenuto persino la convocazione nella squadra nazionale juniores, il Tribunale riteneva effettivamente provata la circostanza relativa alle reali, concrete prospettive di una carriera nel mondo del calcio professionistico dello sfortunato giovane e riconosceva, di conseguenza, un risarcimento calcolato sulla base di una presumibile carriera sportiva di 15 anni, ritenendo verosimile un guadagno annuo di 51.645 euro; valore ritenuto mediamente accettabile per un giovane di ottime speranze, ma certo non ancora sicuramente affermato in un settore tanto selettivo.

Concluso l'esame delle posizioni relative al lesso, il giudice si trovava a dover prendere in considerazione le richieste dei familiari dello stesso; quanto al danno biologico *iure proprio* veniva disposta CTU che riconosceva alla madre una invalidità permanente di 10 punti ed al fratello una invalidità, più ridotta, nell'ordine di 5-6 punti, giustificando il tutto in base a "*un danno di natura psichica (disturbo dell'adattamento con umore depresso di tipo cronico)*" per cui "*la madre presenta sintomi di astenia, incontinenza emotiva intercorrente, disturbi del sonno, deficit mnemonici ed attentivi*" mentre il fratello si trova "*in una condizione di sofferenza che lo ha progressivamente portato al depauperamento delle spinte e degli interessi propri di un soggetto di così giovane età e che ha ingenerato ed alimentato sentimenti di profonda sfiducia e di inadeguatezza*". Ma, oltre al danno biologico, il giudice riteneva che nella fattispecie fosse riconoscibile, nell'ambito dell'unitaria nozione di danno non patrimoniale, anche il pregiudizio morale "riflesso" subito dai diretti congiunti a causa delle gravissime lesioni di un familiare, e consistente nello "*sconvolgimento del rapporto parentale*" presente, quindi "*risarcibile ogni qualvolta il fatto lesivo abbia profondamente alterato il complessivo assetto della famiglia della vittima primaria*".

Su queste premesse il danno alla madre, dell'età di 49 anni al momento del fatto, veniva quantificato in euro 12.511,46 quanto al danno biologico (con valutazione secondo le tabelle del Tribunale di Milano) ed in 103.291,37 euro per il danno non patrimoniale da sconvolgimento del rapporto parentale e familiare. Quanto al fratello di Tizio, ventiduenne all'epoca dei fatti, il giudice, pur quantificando il danno biologico in euro 5.155,69 (calcolo effettuato secondo i criteri

del  
sicu  
mei  
sicu  
Su t  
con  
prec

COMA

La s  
ni ac  
senz  
ti crt  
senti  
Si afi  
cime  
terio  
Si pa  
giud:  
rale,  
nicor  
sonal  
za sp  
Così,  
ta ma  
le com  
ni che  
vita sc  
La cor  
ni, il c  
titolo  
cante  
Ulteri  
quella  
Più olt  
danno  
connes  
una se  
monia

della legge 57/2001 vigente all'epoca dei fatti e poi recepita nel Codice delle Assicurazioni), riteneva il complessivo danno non patrimoniale subito sufficientemente liquidato con il versamento avvenuto in corso di causa da parte dell'assicuratore, della somma di euro 75.000,00.

Su tutte le somme indicate veniva poi posta riduzione in percentuale pari al 15% considerata la quota di responsabilità del leso nell'evento, come determinata in precedenza.

#### COMMENTO

La sentenza in esame, che si occupa, come visto, di un caso gravissimo di lesioni ad un giovane atleta ed ai suoi famigliari, affronta, con apprezzabile sintesi e senza indulgere in elaborazioni teoriche particolarmente prolisse, molti dei punti cruciali della materia del danno alla persona, come rielaborata a seguito delle sentenze di novembre 2008 della Corte di Cassazione (Sez.Un. nn. 26972-26975). Si affronta, *in primis*, l'aspetto relativo alle modalità di quantificazione del risarcimento per un danno da macro lesione, indicando nelle tabelle milanesi il criterio fondamentale di riferimento.

Si passa poi a valutare come possa darsi ristoro alle richieste per quei diversi pregiudizi che in passato avevano assunto le più varie denominazioni: danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc., per ricondurle tutte nell'ambito omnicomprendente del danno non patrimoniale, attraverso lo strumento della personalizzazione di tale danno che tenga conto, nel suo complesso, della sofferenza specifica del soggetto leso.

Così, nel caso di specie, la somma viene individuata "*considerata la lunga e sofferta malattia, ed i gravissimi esiti invalidanti delle lesioni che hanno comportato la totale compromissione dell'attività sportiva in precedenza praticata, nonché le ripercussioni che i postumi residuati avranno anche in futuro, pregiudicando la qualità della sua vita sociale e familiare*".

La conseguenza logica di tale premessa è che, almeno in materia di macro lesioni, il concreto indennizzo non può che prescindere dalle somme riconosciute a titolo di danno biologico, ma dovrà essere, *case by case*, determinato dal giudice secondo equità, considerate le specificità del caso concreto.

Ulteriore corollario alla premessa è poi il fatto che altre richieste presenti, come quella relativa al danno esistenziale dovranno essere respinte.

Più oltre, si entra nella valutazione dei requisiti richiesti per la risarcibilità di un danno, patrimoniale questa volta, legato alla perdita di prospettive professionali connesse alla gravità della lesioni riportate. In questo caso ciò che si richiede sono una serie di elementi concreti, provabili in vario modo (nel caso di specie testimonianze, ma anche articoli di giornale) che attestino la fondatezza della richie-

## La misura del danno alla persona

sta e la rilevante probabilità dell'avverarsi della possibile prospettiva di carriera. Comunque all'atto della quantificazione, la scelta è quella prudente di ridurre a valori medi di guadagno (nell'ambito della professione indicata), richieste che invece davano per raggiunti livelli di eccellenza ancora del tutto incerti.

Infine, interessante è l'interpretazione data dal Tribunale di Bologna relativamente all'ammissibilità del danno non patrimoniale "riflesso", ricadente, in caso di macro lesioni, sui famigliari del soggetto leso.

Nel caso di specie sono stati tenuti ben distinti i due aspetti del danno biologico *iure proprio*, valutato grazie a CTU e liquidato con criteri tabellari in funzione della rispettiva entità (Tribunale di Milano per il 10% della madre e art. 139 del Codice delle Assicurazioni per il 5.5% del fratello), e del "danno morale riflesso", meglio ridenominato "danno da sconvolgimento del rapporto parentale e familiare", sicuramente riconosciuto nell'ambito del danno non patrimoniale *lato sensu*, e ancora una volta quantificato secondo equità dal giudice, tenuto conto della circostanze soggettive inerenti i singoli aventi diritto.

### In conclusione... risposta a 5.2

Il Tribunale di Bologna, in caso di lesioni gravissime, liquida il danno biologico ricorrendo alle tabelle del Tribunale di Milano, ma riconosce anche nell'ambito dell'unitaria nozione del danno non patrimoniale gli ulteriori pregiudizi inerenti alla sfera morale e psicologica del soggetto, determinandoli secondo equità tenuto conto delle circostanze soggettive del leso.

Viene inoltre riconosciuto agli stretti congiunti il danno da "sconvolgimento del rapporto parentale e familiare" anch'esso liquidato secondo equità.

### Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

#### Danno subito da Tizio

Invalidità permanente biologica riconosciuta 90%	Età del danneggiato 17	Tabella Milano 2008	€ 497.289,11
Inabilità temporanea biologica 100%	365 giorni	€ 51,64	€ 18.848,60
Altre voci danno non patrimoniale	Danno da sofferenza morale	risarcito in via equitativa	€ 450.000,00
Danno patrimoniale da perdita di "chance"		riconosciuto in quanto provato	774.685,20
Totale			€ 1.734.822,90

#### Danno

Invali biologici 10%

Altre voci danno non patrimoniale

Totale

#### Danno s

Invalidi biologici 5,5%

Altre voci danno non patrimoniale

Totale

NB: Tutti i danni sono liquidati secondo equità dal giudice,

5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

Danno subito da madre di Tizio

Invalidità permanente biologica riconosciuta 10%	Età del danneggiato 49	Tabella Milano 2008	€ 12.511,16
Altre voci danno non patrimoniale	Danno da sconvolgimento del rapporto parentale		€ 103.291,37
<b>Totale</b>			<b>€ 115.802,53</b>

Danno subito da fratello di Tizio

Invalidità permanente biologica riconosciuta 5,5%	Età del danneggiato 22	Art. 139 D.Lgs. 209/2005 (ex Tabella L.57/2001)	€ 5.155,69
Altre voci danno non patrimoniale	Danno da sconvolgimento del rapporto parentale	risarcito secondo equità	€ 70.000 circa
<b>Totale</b>			<b>€ 75.000,00</b>

NB: Tutte le somme indicate sono al lordo della riduzione del 15% operata dal giudice, per concorso nella responsabilità da parte del soggetto leso.

**In caso di lesioni gravi rientranti in un caso di macropermanenti da parte di soggetto in fattispecie inerente un sinistro stradale, a quali criteri si attiene il giudice ai fini di una adeguata personalizzazione del danno?**

Analisi della sentenza del Tribunale Bologna, Sezione III civile, 30marzo/22 maggio 2009, n. 2580.

*Elementi per una rapida consultazione del caso*

**Petitem:** Danno biologico – Particolare rilevanza nel caso *de quo* sul piano sessuale ed estetico relazionale – Personalizzazione “ulteriore” (o “appesantimento”) – Applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano macropermanente.

**Attore:** danneggiato.

**Danno non patrimoniale:** liquidazione del danno morale come personalizzazione del danno biologico (risultanze CTU 14% +2% di ulteriore personalizzazione per un totale di 16%).

**Danno esistenziale:** no – ma adeguata personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale.

**IL FATTO**

Tizia alla guida del proprio ciclomotore percorreva una via principale del centro di Bologna, quando, giunta all'altezza di una intersezione con una via secondaria, veniva investita dall'autovettura condotta da Caio, che si era immesso improvvisamente nel flusso della circolazione senza concedere la dovuta precedenza.

**IL PROCESSO**

Con atto di citazione Tizia conveniva in giudizio Caio e la di lui compagnia di assicurazione per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza del predetto sinistro stradale. I convenuti non contestavano la responsabilità del sinistro. Espletate le prove per interrogatorio formale e per testi e disposta perizia medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione.

**COMMENTO**

Nel caso di specie, accertata la pacifica responsabilità dei convenuti, come risultato dalla espletata istruttoria (tralasciando gli interessanti risvolti processuali affrontati dal giudicante in tema di circolazione *prohibente domino* ai sensi dell'art. 2054 terzo

comm  
pregiu  
non p  
zional  
della S  
ai qua  
suscet  
te prev  
“incide  
costitu  
to, il g  
zione  
te o ini  
32 Cos  
di evit  
prensi  
le e dir  
no si e  
parte a  
mo del  
CTU, c  
conto c  
le cons  
future  
esteticc  
cedere  
pesant  
sciuta r  
tà pern  
la periz  
dalla le  
art. 139  
steriale  
riale 27  
e, sull'a  
corrette  
di legitt  
sando i  
ziato in

## 5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

comma del Codice civile), il giudice ha affrontato il profilo della liquidazione del pregiudizio patito dall'attrice, esaminando preliminarmente l'aspetto del danno non patrimoniale. Il giudicante richiama in motivazione l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. secondo i principi delineati dalla sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26973), in relazione ai quali il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, che si configura nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio ipotesi di reato, come nel caso di specie accertato "incidenter tantum"), ma anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 15760/2006; Cass. 23918/2006). In tale ambito, il giudice condivide la nozione di "danno biologico" (pur ricompreso nella nozione unitaria di danno non patrimoniale), quale pregiudizio del diritto alla salute o integrità psicofisica della persona, costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 32 Cost, e accertabile con perizia medico-legale. La predetta voce di danno, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, viene intesa nella sua "dimensione" omnicomprensiva e cioè ricomprensiva anche i pregiudizi patiti sotto il profilo esistenziale e dinamico relazionale della vita del soggetto leso. Sulla quantificazione del danno si evidenziano notevoli **discordanze tra quanto richiesto e valutato dal CTP** di parte attrice che accertava il danno biologico nella misura contenuta tra un minimo del 22% ad un massimo del 40-44 %, e **quanto invece emerso dalla perizia del CTU**, che riconosce all'attrice un danno biologico del 14%. Il giudice, però, tenuto conto della particolarità della lesione in oggetto (frattura della zona pubica), e delle conseguenze che comportava per la giovane donna, in relazione alle presenti e future ricadute negative di natura psichica nella sua sfera sessuale, sotto il profilo estetico-relazionale, e comunque nella vita lavorativa e quotidiana, ritiene di procedere alla **personalizzazione del danno non patrimoniale** per mezzo di un **appesantimento di "2 punti percentuali"** da aggiungere alla misura del 14% riconosciuta nella perizia medico-legale, per un **totale complessivo di 16% di invalidità permanente**. Per procedere con la corretta liquidazione del danno accertato dalla perizia, il giudice pone in essere la disamina dei criteri di liquidazione previsti dalla legge (art. 5 legge 57/2001 - ora Tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, come aggiornata dal Decreto Ministeriale 19 giugno 2009 vigente al momento della decisione - ora Decreto Ministeriale 27 maggio 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2010, n. 137), e, sull'applicazione degli stessi da un punto di vista giurisprudenziale, ritenendo corretto utilizzare i criteri individuati dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. 5134/1998; Cass. 4852/1999; Cass. 7084/2001), e cioè, basando il calcolo su criteri tabellari che prevedono un punto di invalidità differenziato in relazione alla percentuale di invalidità permanente accertata e in relazio-

ne all'età dell'infortunato. Trattandosi di lesioni superiori alla soglia del 9% prevista dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni per il danno biologico di lieve entità, il giudice esegue i calcoli utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano, che peraltro sono adottate dalla maggior parte dei Tribunali italiani, proprio per la coerenza delle stesse ai criteri di progressività del valore-punto collegato all'aumento della percentuale di invalidità, delineati dalla legge e dalla giurisprudenza sopra richiamata. Per quanto relativo alla quantificazione del danno tradizionalmente denominato morale soggettivo, esso è stato liquidato in via equitativa attraverso la personalizzazione del danno non patrimoniale, riconoscendo all'attrice una somma di € 13.500,00 in ragione della verosimile sofferenza morale patita in considerazione che il fatto integrava gli estremi del reato (art. 590 c.p.) e comunque era lesivo di valori della persona tutelati dalla costituzione (art. 32 Cost.).

**In conclusione... risposta a 5.3**

Il giudice procede alla liquidazione del danno applicando le tabelle di Milano 2008 che, nella parte motivata, ritiene quelle maggiormente in uso presso i Tribunali del Paese. La sentenza si segnala per l'attenzione prestata dal giudicante ad un adeguato riconoscimento e ristoro del danno morale, liquidato in via equitativa con riferimento al fatto che, nel caso di specie, si sono integrati gli estremi della fattispecie di cui all'art. 590 del Codice penale (accertato *incidenter tantum*) nonché la lesione di cui all'art. 32 della Costituzione. La sentenza si segnala altresì perché il giudicante ha proceduto ad un ulteriore aumento in quota percentuale nella misura del 2% della personalizzazione del danno, valutando anche le ripercussioni negative patite dall'attrice sul piano estetico, sessuale, psichico e dinamico relazionale.

**Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale**

Invalidità permanente biologica riconosciuta 14+2% di personalizzazione	Età del danneggiato 21	Tabella Milano 2008	€ 36.050,00
Inabilità temporanea biologica 100%	50 giorni	€ 69,00	€ 3.450,00
Inabilità temporanea biologica 50%	30 giorni	€ 34,50	€ 1.035,00
Inabilità temporanea biologica 20%	20 giorni	€ 17,25	€ 345,00
Altre voci danno non patrimoniale	Danno da sofferenza morale	risarcito in via equitativa	€ 13.500,00
<b>Totale</b>			<b>€ 54.380,00</b>

Caso 5.4

**In caso di decesso da parte di soggetto sul posto di lavoro e fattispecie inerente al risarcimento delle cosiddette "vittime da rimbalzo", quali criteri adottare per la liquidazione del danno conseguente a lesione del rapporto parentale? Se e quando è risarcibile il danno *iure hereditatis*?**

Analisi della sentenza del Tribunale Ravenna, 7 luglio-9 settembre 2009, n. 545.

*Elementi per una rapida consultazione del caso*

**Petitum:** morte da infortunio sul lavoro – Azione risarcitoria cumulativa dei congiunti *iure proprio* e *iure hereditatis* – Competenza funzionale del giudice del lavoro estesa alla domanda risarcitoria *iure proprio* (non derivante dal rapporto di lavoro).

**Attore:** famigliari (vittima anni 46 al momento del decesso).

**Danno non patrimoniale:** decesso avvenuto a 24 giorni dall'infortunio - Danno da morte o tanatologico (*iure proprio*).

**Danno esistenziale:** no – ma adeguata personalizzazione del danno morale come personalizzazione del danno biologico.

**IL FATTO**

I ricorrenti, familiari del deceduto Tizio in conseguenza di un infortunio sul lavoro, hanno convenuto in giudizio la società Alfa in persona dei legali rappresentanti.

Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, la morte del congiunto era avvenuta per responsabilità della convenuta, la quale aveva violato la normativa di sicurezza individuata nel corso delle indagini dal Servizio di prevenzione dell'ASL di Ravenna (artt. 35, commi I e IV dell'abrogato D.Lgs. 626/1994), alla quale andava aggiunta la violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c. Gli attori chiedevano pertanto il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, patrimoniale richiesti *iure proprio* ed *hereditatis*.

I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando *in toto* la fondatezza della domanda sia nell'*an* che nel *quantum*, sulla scorta della mancanza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi (essendo i ricorrenti di nazionalità straniera); del concorso di colpa della vittima; delle singole voci di danno pretese dai ricorrenti; del *quantum debeatur*, reclamato senza detrarre quello indennizzato dall'INAIL. In via preliminare chiedevano inoltre la chiamata in causa della società Beta (che aveva costruito la pinza per balle rettangolari utilizzata

## La misura del danno alla persona

in occasione dell'infortunio) e di Mevio (responsabile della sicurezza della Alfa) al fine di esercitare, nei loro confronti, azione di regresso in quanto corresponsabili del fatto per le ragioni indicate nell'atto. La società convenuta chiedeva infine di respingere le domande. Nel corso del giudizio sono intervenuti volontariamente l'INAIL per esercitare l'azione di regresso nei confronti dei convenuti, nonché ulteriori congiunti del lavoratore Tizio per ottenere il risarcimento del danno morale subito *iure proprio*.

La causa è stata istruita con il deposito di documenti e l'assunzione di prove testimoniali; all'esito dell'istruttoria è stata discussa dalle parti e il giudice ha accolto le domande formulate dai ricorrenti.

### COMMENTO

La sentenza, emessa in materia di diritto del lavoro, affronta svariate problematiche e importanti aspetti processuali e di nesso causale in materia di responsabilità del datore di lavoro. Ci limiteremo ad esaminare i temi inerenti il profilo del risarcimento del danno richiesto dai famigliari del congiunto, anche se preliminarmente occorre porre l'attenzione alla statuizione del giudice in tema di applicabilità del rito del lavoro (contrariamente all'orientamento della Suprema Corte), in modo unitario e non frazionato in casi come quello di specie. Il giudice ha ritenuto che le domande svolte da INAIL e dai famigliari del deceduto, seppure formulate *iure proprio*, trovano la propria origine nel rapporto di lavoro esistente al momento del decesso tra la vittima e le mansioni cui era preposto, con la evidente conseguenza che le richieste risarcitorie debbono rientrare nella competenza del Tribunale del Lavoro, e ciò in virtù della norma di cui all'art. 409 c.p.c. Il fondamento della trattazione unitaria da parte del giudice, delle poste risarcitorie richieste, trova la propria *ratio* soprattutto in un principio di economia processuale e di "simultaneus processus". Diversamente le vittime, peraltro incolpevoli, del traumatico evento, si vedrebbero costrette ad incardinare due giudizi: uno innanzi al Tribunale civile per quanto attiene le richieste di danno a titolo proprio e l'altro, quello inerente le domande a titolo ereditario, innanzi al giudice del lavoro, con conseguenti maggiori esborsi economici e dilatazione della giusta e solerte domanda di giustizia.

Fatta questa debita premessa, che ci è parso utile riportare al fine di ritenere adeguatamente motivato, sotto un profilo sostanziale e formale, il principio di non frazionabilità e celerità del processo, affrontiamo adesso le problematiche inerenti la liquidazione del danno lamentato dai famigliari della vittima. Quanto al danno differenziale e complementare, va premesso che, in caso di morte del lavoratore assicurato, INAIL è tenuta a corrispondere una rendita vitalizia: si tratta di un indennizzo, avente natura patrimoniale, al quale i famigliari della vittima ha-

no non conseg  
"vittim  
trattan  
tà in p  
datore  
sulla q  
1) dom  
dell  
civi  
e fa  
2) dom  
mili  
3) dom  
siste  
4) dom  
si ri  
il gi  
del  
ava:  
Si pon  
no. Il p  
una vo  
sante d  
noscir  
spetto  
za si tr  
sempre  
va altre  
dottrin  
troppo  
caso di  
tosto ch  
la pron  
conosc  
centissi  
tela IN,  
cisandc

## 5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

ma hanno diritto a titolo proprio e che non ricomprende anche la posta di danno non patrimoniale inerente le conseguenze psicofisiche patite dagli stessi in conseguenza del decesso. Ne consegue che, se vengono richiesti da parte delle "vittime da rimbalzo" danni non patrimoniali, essi devono essere provati (non trattandosi, come noto, di danni evento e, ovviamente, acclarata la responsabilità in punto di *an*) e la domanda risarcitoria deve essere rivolta nei confronti del datore di lavoro del deceduto. Deve altresì essere qualificata la "*causa pretendi*" sulla quale i familiari agiscono per il ristoro del danno:

- 1) *domanda di ristoro di danno complementare a titolo proprio*, si rimane all'interno della responsabilità civile dell'illecito e il fondamento è l'art. 2043 del Codice civile, in quanto non sussiste alcun vincolo contrattuale tra datore di lavoro e famigliari del deceduto;
- 2) *domanda di ristoro di danno differenziale patrimoniale a titolo proprio*: spetta ai famigliari provare il fatto reato e si rientra nella fattispecie penale;
- 3) *domanda di ristoro del danno complementare a titolo ereditario*: in questo caso sussiste la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 del Codice civile;
- 4) *domanda di ristoro di danno differenziale a titolo ereditario*: anche in questo caso si rientra nella fattispecie penale. Nel caso oggetto del presente commento, il giudice, con accertamento *incidenter tantum*, ha acclarato la responsabilità del datore di lavoro nel decesso del lavoratore e ha accolto tutte le domande avanzate dai famigliari.

Si pone ora il problema di come procedere alla liquidazione delle voci di danno. Il percorso in tema di "risarcimento integrale ma non oltre" prende ancora una volta le mosse dalle Sezioni Unite del novembre 2008. Il punto più interessante dell'analisi compiuta dal giudice attiene alla problematica inerente il riconoscimento e la liquidazione del danno morale in caso di morte immediata rispetto al caso in cui la stessa sopraggiunga dopo breve lasso di tempo. In sostanza si tratta della stessa domanda che la dottrina, fin da gli anni novanta, aveva sempre sollevato: rimane sprovvisto di tutela chi muore immediatamente? Rileva altresì lo stato di lucida agonia in attesa della inevitabile fine? In linea con la dottrina maggioritaria, possiamo dire, ad oggi e senza possibilità di essere (purtroppo) smentiti, che, stante la mancata liquidazione di tale posta di danno in caso di morte immediata da parte della giurisprudenza, "*conviene uccidere piuttosto che ferire*" (la citazione la si deve al Prof. Giannini). E anche in questo caso la pronuncia non si discosta da quelle che l'hanno preceduta, anche se viene riconosciuta una particolare attenzione al "bene vita". Il giudice analizza una recentissima sentenza della Cassazione (12 maggio 2009, n. 12326) che nega la tutela INAIL ai famigliari in caso di decesso del lavoratore dopo breve tempo, precisando che il "danno alla vita" (*rectius* "perdita del bene vita") non deve inten-

dersi ricompreso in detta tutela, preposta a risarcire solamente il danno patrimoniale biologico. Viene poi analizzata la pronuncia 26972/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che qualifica il danno da morte (e la conseguente liquidazione dello stesso) quale danno morale. Il Tribunale di Ravenna, al fine di evitare risarcimenti irrisori, ha ritenuto intanto di qualificare il danno da perdita della vita "rilevante ex art. 2059 c.c. come diritto inviolabile della persona ai sensi degli articoli 2 e 32 Cost". Lo abbiamo detto nella introduzione al presente volume: la chiave di volta sta nell'art. 2 della Costituzione, ovvero il riconoscimento, la tutela e il ristoro di un diritto pieno e inviolabile della vita che non può essere distinto in base a ristretto o prolungato tempo intercorso tra lesioni e morte, cosciente o incosciente stato del soggetto prima dell'inevitabile fine. Interessante e condivisibile è la presa di posizione del giudice che ritiene il danno alla vita subito dalla vittima di natura non patrimoniale e, come tale, trasmissibile ai familiari e che "non può (rectius non deve) essere diversamente apprezzato a seconda che vi siano o meno prossimi congiunti". Quanto alla liquidazione dello stesso il giudice ha adottato le Tabelle del Tribunale di Milano 2009.

**In conclusione... risposta a 5.4**

Il Tribunale di Ravenna affronta, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, la problematica della risarcibilità *iure proprio* e *iure hereditatis* del danno subito dai prossimi congiunti della vittima di un infortunio sul lavoro. Il giudice, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, valuta che il decesso del lavoratore è avvenuto a distanza di 24 giorni dall'infortunio durante i quali la vittima si è trovata in uno stato di "sedazione profonda". Secondo il giudice, il danno da morte è il danno riportato dalla vittima per la perdita (oggettiva) del bene della vita rilevante ex art. 2059 c.c. come diritto inviolabile della persona ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost. Secondo il Tribunale di Ravenna la perdita della vita di una persona non può valere (in termini puramente risarcitori) meno del danno liquidato come danno morale *iure proprio* ai prossimi congiunti. Né è parso equo al giudice moltiplicare una somma, della quale dovremmo comprendere i criteri, per i giorni di sopravvivenza (facendo, in ipotesi, riferimento alla sola inabilità temporanea totale) secondo un criterio privo di qualsivoglia fondamento logico, atteso che verrebbe corrisposto un risarcimento maggiore a chi è rimasto in vita per più tempo ma che, nella realtà, ha avuto un minore danno, e corrispondere al contrario una liquidazione inferiore del danno a chi, rimasto in vita per poco tempo, ha subito un maggiore danno. Sulla base di queste premesse il giudice ha quindi proceduto all'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per quanto riguarda la lesione del rapporto parentale e ha ritenuto sussistente e degno di ristoro, trasmissibile *iure hereditatis*, il danno da perdita della vita del congiunto in favore ovviamente dei più stretti congiunti. Detta posta di danno è stata liquidata in via unitaria e poi frazionata nella misura di 1/3.

5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Danno non patrimoniale *iure proprio*

	Tabella Milano 2009	
Danno non patrimoniale moglie		€ 200.000,00
Danno non patrimoniale figlia		€ 200.000,00
Danno non patrimoniale figlio		€ 200.000,00
Danno non patrimoniale fratello		€ 50.000,00
Danno non patrimoniale sorella		€ 50.000,00
Danno non patrimoniale madre		€ 100.000,00
Danno non patrimoniale padre		€ 100.000,00
Danno non patrimoniale fratello all'estero		€ 30.000,00
Totale		€ 930.000,00

Danno non patrimoniale *iure hereditatis*

	Tabella Milano 2009 Liquidato in via equitativa	
Danno non patrimoniale moglie	1/3	€ 66.333,33
Danno non patrimoniale figlia	1/3	€ 66.333,33
Danno non patrimoniale figlio	1/3	€ 66.333,33
Totale		€ 200.000,00

Caso 5.5

**In caso di infortunio rientrante nelle macropermanenti e conseguente a caduta su scale bagnate all'interno di un punto di ristoro autostradale, la portata onnicomprensiva del ristoro del danno biologico consente un riconoscimento in quota percentuale e/o frazionata della sofferenza morale soggettiva? Oppure il giudice può procedere in via equitativa?**

Analisi della sentenza del Tribunale Modena, 24 giugno - 4 settembre 2009, n. 1210.

*Elementi per una rapida consultazione del caso*

**Petitem:** risarcimento danni – macropermanente (20%).

**Danno non patrimoniale:** ricorrenza (astratta) di ipotesi di reato (lesioni colpose) e di violazione del diritto costituzionale alla salute - onnicomprensività e liquidazione unitaria del danno non patrimoniale.

**Danno non patrimoniale:** danno biologico permanente (20%) - Danno morale (sofferenza soggettiva) liquidazione pari 1/4 del danno biologico.

**Danno esistenziale:** no - ma adeguata personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale (applicazione Tribunale Milano 2008).

**IL FATTO**

Nel settembre del 2003, Tizia si fermava presso un punto di ristoro in autostrada (area di servizio), quando, in procinto di scendere le scale per recarsi alla toilette, scivolava sui gradini a causa della presenza di materiale viscido e rotolava sino al termine delle stesse procurandosi gravi lesioni.

**IL PROCESSO**

Con atto di citazione Tizia conveniva in giudizio la società Gamma per sentirne dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al risarcimento dei danni personali subiti a seguito di caduta dalle scale all'interno del punto di ristoro di un'area di servizio di proprietà della società convenuta.

Tizia, nella propria domanda giudiziale, quantificava il danno patito con una percentuale di invalidità permanente nella misura del 25%, mentre indicava l'invalidità temporanea totale in 40 giorni e l'invalidità parziale in 30 giorni. La società convenuta rimaneva contumace. Sotto il profilo probatorio veniva ammessa ed assunta per prova delegata ex art. 203 c.p.c, l'audizione di un teste, che, pur

non co-  
zio, aff  
Inoltre  
tà, e ci  
duta T  
success  
titi dal  
matura  
tuale s

**COMMENTO**

Si tratt  
se delin  
in cust  
filo del  
si era p  
non se  
alla pe  
le senti  
dalle S  
quale i  
viste d  
cie di r  
norma  
terpret  
lecito l  
Nel ca  
va in a  
luogo,  
lesion  
Il giud  
quante  
zione a  
prensi  
gorie c  
rale, d  
tale), c  
no alc

## 5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

non confermando di avere visto Tizia rotolare giù per le scale dell'area di servizio, affermava di averla soccorsa personalmente nell'immediatezza dell'evento. Inoltre il teste riferiva due circostanze determinanti per la condanna della società, e cioè, segnalava la presenza della sostanza scivolosa sulle scale ove era caduta Tizia, e confermava l'assenza di idonea segnalazione di pericolo. Veniva successivamente disposta CTU medico-legale per la valutazione dei danni patiti dall'attrice. La causa, espletata la consulenza medico-legale, veniva ritenuta matura per la decisione e decisa ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c., dopo il rituale scambio di comparse conclusionali e note di replica.

### COMMENTO

Si tratta di un caso di responsabilità *ex art.* 2043 c.c., sebbene la parte attrice avesse delineato nella propria domanda introduttiva profili di responsabilità da cose in custodia *ex art.* 2051 c.c., ritenuti poi insussistenti dal giudicante. Sotto il profilo della responsabilità, le prove assunte hanno permesso di appurare che Tizia si era procurata lesioni personali a causa della presenza di materiale scivoloso non segnalato sulle scale di proprietà della società convenuta. Quanto al danno alla persona, il giudice nella motivazione ha richiamato i dettami tracciati dalle sentenze della **Cassazione civile n. 8827 e n. 8828 del 2003**, e meglio precisati dalle **Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008**, secondo la quale il **danno non patrimoniale** è risarcibile nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (ad esempio nel caso di fatto illecito che integri una fattispecie di reato), e nelle ipotesi in cui la risarcibilità, sebbene non sia prevista da una norma di legge *specifica*, deve ritenersi ugualmente ammissibile mediante l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito leso in modo grave un diritto della persona costituzionalmente garantito. Nel caso esaminato il danno non patrimoniale è stato risarcito perché sussisteva in astratto un ipotesi di reato (590 c.p. – *Lesioni personali colpose*), in secondo luogo, doveva comunque essere risarcito, in quanto l'evento aveva causato la **lesione del diritto inviolabile alla salute** (art. 32 Cost.).

Il giudicante, per la determinazione del danno non patrimoniale, sposa a pieno quanto sancito dalla decisione delle Sezioni Unite (Cass. 26972/2008), in relazione al fatto che il danno non patrimoniale costituisce una categoria omnicomprensiva che non consente la previsione e la liquidazione di ulteriori sottocategorie di danno, e quindi che le varie accezioni nel tempo individuate (danno morale, danno esistenziale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale), devono essere intese con finalità esclusivamente descrittive e non implicano alcun riconoscimento di distinte categorie di danno. Il giudice deve accerta-

re la portata del pregiudizio patito, allegato e provato dalla persona lesa, a prescindere dal nome che viene attribuito al pregiudizio stesso. Sotto il profilo della liquidazione del danno subito da Tizia, il giudice ha distinto il **danno biologico**, riconoscendogli una portata tendenzialmente omnicomprensiva. Questo concetto, contenuto anche nel Codice delle Assicurazioni e condiviso dalla giurisprudenza ormai consolidata (sentenze del novembre 2008, nn. 26972-26975) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, prevede che nel danno biologico siano comprese le voci di danno estetico, danno alla vita di relazione nonché tutti i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Quanto alla **sofferenza morale soggettiva** subita dal danneggiato, essa non viene compresa nel concetto di danno biologico e viene liquidata equitativamente, al fine di ristorare integralmente a Tizia il pregiudizio subito, in una somma pari ad un quarto dell'intero danno biologico (invalidità permanente + inabilità temporanea totale e parziale). Intendiamo sottolineare, da ultimo, che il giudicante procede alla liquidazione del danno applicando i valori della Tabella Milano 2008, seppur siano entrate in vigore la Tabella 2009, alla quale il Tribunale di Modena fa riferimento.

*In conclusione... a 5.5*

Il Tribunale di Modena applica le tabelle 2008 e procede alla liquidazione di tutte le "voci" inerenti alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, con riferimento al concetto omnicomprensivo del Codice delle Assicurazioni, confermato dalle Sezioni Unite. Sulla scia di detta pronuncia, il giudice esclude la risarcibilità di un autonomo danno esistenziale, procedendo invece, e correttamente, al riconoscimento e conseguente liquidazione della sofferenza morale soggettiva, come voce autonoma nella misura di 1/4.

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Invalidità permanente biologica riconosciuta 20%	Età del danneggiato 81	Tabella Milano 2008	€ 34.075,00
Inabilità temporanea biologica 100%	30 giorni	€ 69,14	€ 2.074,20
Inabilità temporanea biologica 50%	30 giorni	€ 34,57	€ 1.037,10
Inabilità temporanea biologica 25%	30 giorni	€ 17,285	€ 518,55

5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

Altre voci danno non patrimoniale	Danno da sofferenza morale	Liquidato in via equitativa risarcito nella misura di 1/4 dell'intero danno biologico (invalidità permanente + inabilità temporanea totale e parziale)	€ 9.426,21
Totale			€ 47.131,06

**In caso di malasanità, in cui non esistono precedenti nella letteratura medica, subito da un neonato in proprio e dai genitori e dalla nonna materna, in quale modo e se il Giudice può procedere ad un adeguato riconoscimento del danno non patrimoniale? Sono sufficienti quali supporti probatori le consulenze medico legali (accertanti lesioni psichiche, ad eccezione del padre) subite dai parenti e la consulenza medico legale effettuata sul neonato?**

Analisi della sentenza del Tribunale Bologna, Sezione III civile, 15 gennaio 2010, n. 962.

*Elementi per una rapida consultazione del caso*

**Petitem:** risarcimento danni – macropermanente (11% neonato; 9,5% nonna materna; 12% madre; no I.P. padre: risultanze CTP).

**Attore:** danneggiato e parenti – responsabilità convenuto 100%.

**Danno non patrimoniale:** non danneggiato per mancanza di prova – sì liquidazione del danno per lesione di diritti costituzionalmente rilevanti in favore dei parenti (art. 2 Cost.).

**Danno esistenziale:** no – per la peculiarità del caso – no valutazione tabellare – sì valutazione equitativa.

**FATTO**

Tizio (padre), Caia (madre), in proprio e quali rappresentanti legali del minore Sempronio e Mevia (nonna) hanno convenuto in giudizio la Casa di Cura Alfa per sentirla dichiarare tenuta al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza di un gravissimo fatto di malasanità: i sanitari della struttura somministrarono, mediante iniezione, “immunoglobulina umana anti D profilassi materna al neonato” a distanza di appena tre giorni dal parto. Il fatto è pacifico come è emerso dal diario della cartella clinica prodotta agli atti. La casa di Cura Alfa ha chiesto disporsi la chiamata in causa del ginecologo, che avrebbe indicato alle infermiere di praticare l’iniezione. Su richiesta del ginecologo è stata chiamata in causa anche la di lui assicurazione professionale.

Gli attori hanno prodotto, con l’atto introduttivo del giudizio le rispettive perizie medico legali (ad eccezione del padre, che non vi si è sottoposto) e hanno chiesto ammettersi CTU. Il Giudice, attesa la peculiarità del caso secondo cui - proprio

## 5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

per quanto dichiarato dallo stesso consulente di parte nella perizia medico legale - non vi sarebbero "precedenti attestati nella letteratura medica mondiale di un caso simile" ha rigettato le prove richieste e ha trattenuto la causa in decisione al termine delle memorie predisposte dalle parti ai sensi dell'art. 183 sesto comma del Codice di rito. Il tribunale di Bologna ha ritenuto fondata la domanda degli attori, ad eccezione dei danni richiesti dai genitori per il minore in quanto non provati, con conseguente condanna della Casa di Cura nei limiti che vedremo.

### IL PROCESSO

La responsabilità della convenuta, come detto, è risultata pacifica e documentalmente provata dal diario della cartella clinica. Quanto al rapporto processuale principale (quello tra gli attori e la casa di cura) anche questo è risultato pacifico sulla base della documentazione agli atti.

Le richieste attoree erano le seguenti:

— per il minore Sempronio: I.P. 11% e 738 giorni di invalidità temporanea al 38%;  
— per la madre Caia: I.P. 12% e una richiesta di personalizzazione del danno in conseguenza del gravissimo turbamento subito in conseguenza di quanto avvenuto al neonato;

— per la nonna materna: Mevia I.P. 9,5%

— per il padre Tizio una richiesta a "forfait" da qualificarsi come "danno morale". Il Giudice ha rigettato tutte le prove richieste in quanto molte documentali e, in particolare, quanto alla CTU medico legale, egli ha ritenuto che, oltre la suddetta mancanza di precedenti in materia, non solo non vi fosse "certezza alcuna ma neppure un'apprezzabile probabilità scientifica sulle conseguenze di un evento così anomalo". In sostanza per quanto concerne alcune ipotetiche conseguenze (di natura epatica) a carattere non permanente, che si sarebbero verificate sul neonato in conseguenza della errata iniezione, le deduzioni effettuate dal perito di parte attrice non sarebbero di per sé sufficienti rispetto al necessario e maggiore tasso di probabilità richiesto. Per tali motivi la richiesta di risarcimento danni avanzata dai genitori in favore del minore è stata rigettata per mancanza di prova. Il Giudice ha ritenuto altresì che le perizie medico legali prodotte da parte attrice, essendo fondate su un mero colloquio diagnostico, e non essendo state supportate da elementi oggettivi quali ricette di psicofarmaci e ricevute di pagamento della asserita psicoterapia, conseguentemente, non avrebbero realizzato "alcun accertamento di patologie". Per quanto attiene al padre, lo stesso perito di parte non avrebbe appurato alcuna patologia. Tuttavia, seppur con tali premesse, il **Giudice ha ritenuto di dover liquidare un danno non patrimoniale** a Tizio, Caia e Mevia, basandosi sul fatto notorio secondo il qua-

## La misura del danno alla persona

le non può non riconoscersi in tali casi un danno non patrimoniale di dolore e stress da intendersi quale lesione della qualità della vita sia per l'evento verificatosi sia per l'incertezza sulle conseguenze future.

Su queste basi il Giudice giungeva così ad una condanna, a carico della casa di cura, liquidata su base equitativa con il riconoscimento delle seguenti somme: € 25.000,00 per la madre, € 15.000,00 per il padre ed € 8.000,00 in favore della nonna materna.

### COMMENTO

Si tratta di un caso di malasanità. Il fatto in sé è sostanzialmente semplice: una madre si ricovera presso una casa di cura del capoluogo felsineo. La signora, come il marito, sono portatori rispettivamente di un fattore RH negativo e RH positivo e Caia, come in occasione del primo parto, avrebbe dovuto subire una iniezione di immunoglobulina umana anti D (RHO), atta a contrastare i possibili effetti della summenzionata caratteristica ematologica. A tre giorni dal parto, le infermiere della casa di cura praticano invece la suddetta iniezione al neonato, sembra su indicazione del ginecologo, poi chiamato in causa dalla struttura stessa. Il punto: i genitori passano in pochi istanti dalla gioia del parto al terrore per le conseguenze e la possibile morte del neonato. Nessuno ha potuto fornire ai famigliari alcuna assicurazione o previsione di quel che sarebbe potuto accadere, ciò in quanto vi sono possibili e ipotizzabili conseguenze negli adulti mentre non è possibile, allo stato, prevederlo in un bambino appena nato. Il "monitoraggio", a cui è stato sottoposto il bambino (nato nel 2002), ha confermato, a mezzo di continui controlli di laboratorio, la comparsa di effetti collaterali direttamente collegati alla somministrazione del farmaco. La **relazione medico legale** del perito di parte ha appurato altresì la **persistenza di un danno epatico** in capo al minore a **distanza di cinque anni dall'evento**: si tratta di un fatto di per sé grave e produttivo di danni futuri a carico del danneggiato e dell'esistenza di un probabile danno permanente. Il Giudice ha ritenuto però, per i motivi già esposti, di rigettare la domanda avanzata dai genitori **per il danno subito dal minore** stimato dal consulente di parte nella misura di una I.P. del 11% e di una invalidità temporanea di 738 giorni al 38%. È vero, come del resto riconosce lo stesso consulente di parte degli attori, che non è possibile prevedere gli effetti e le conseguenze dell'accaduto, non rinvenendosi precedenti in materia, vero è però che il consulente ha riscontrato comunque, dopo cinque anni dal fatto, la persistenza di un danno epatico e, conseguentemente, dobbiamo chiederci allora, sulla base dei principi in materia in tema di ripartizione dell'onere probatorio, quali prove si sarebbe dovuto (e potuto) offrire "al processo". In situazio-

ni simi  
i princ  
plurimi  
pose d  
essere  
possa c  
di part  
dere, u  
mente,  
no chia  
in tema  
li conse  
sono p  
parsa c  
maco n  
to: si tr  
minore  
prova (c  
la dom  
dico le;  
Quanto  
condo c  
della qu  
ficando  
ha richi  
colo con  
realizza  
coli par  
no, riter  
cerne il  
to (oltre  
dito alle  
se le cor  
il rigetto  
gettivo"  
lenze di  
più volt  
mezzo c  
tus periti

## 5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

ni simili, come in tutta la responsabilità medica (ovviamente tenendo presenti i principi in tema di "contratto di ospitalità" delineati dalla Giurisprudenza, *ex plurimis* Sezioni Unite del 2008 n. 577), riteniamo che le eventuali condotte colpose dei sanitari e il nesso causale tra il fatto e le conseguenze non possano che essere fornite - sotto un profilo di scientificità - (una volta che la cartella clinica possa considerarsi esaustiva e non contestata) a mezzo di perizie medico legali di parte necessarie e prodromiche al fine di supportare i fatti di causa e richiedere, una volta adito il giudizio, una CTU. Consulenza d'ufficio che, diversamente, diverrebbe inevitabilmente meramente esplorativa. Le prove sull'*an* erano chiaramente superflue alla luce della cartella clinica, che non lasciava dubbi in tema di quanto avvenuto. Il dubbio quindi rimaneva (e rimane) sulle possibili conseguenze subite dal minore. Non ci sono casi simili e lo abbiamo detto. Vi sono però una serie di esami e controlli di laboratorio che confermano la comparsa di effetti collaterali direttamente collegati alla somministrazione del farmaco nonché la persistenza del danno al fegato ancora a cinque anni dall'evento: si tratta di un fatto di per sé grave e produttivo di danni futuri a carico del minore e dell'esistenza di un probabile danno permanente. Da tali elementi di prova (seppur alcuni probabilistici) riteniamo che, a nostro sommo avviso, la domanda dovesse essere accolta o, quantomeno, oggetto di consulenza medico legale per un maggiore approfondimento.

Quanto al danno subito dai familiari, il Giudice si è basato sui fatti notori (secondo cui detti eventi non possono non essere fonte di dolore e stress, di lesione della qualità della vita per quanto accaduto e per l'incertezza del futuro) qualificandola come lesione di un diritto costituzionalmente rilevante: il Giudice non ha richiamato l'art. 29 Cost. (e quindi la lesione della famiglia intesa come vincolo coniugale) bensì l'art. 2 Cost., da intendersi "come diritto della persona a realizzare la propria vita nell'ambito di una formazione sociale fondata su vincoli parentali". Il Giudice ha poi proceduto ad una stima equitativa del danno, ritenendo di non fare alcun riferimento al sistema tabellare. Per quanto concerne il danno subito dalla madre, il Giudice, nella liquidazione, ha tenuto conto (oltre che dello stato d'ansia) del senso di colpa provato per non aver impedito alle infermiere di procedere. Come detto non sono state dunque ammesse le consulenze medico legali sul minore e sui familiari. Il Giudice ha motivato il rigetto della richiesta attorea sulla base del mancato apporto probatorio "oggettivo" (ricevute di spesa di farmaci e di terapie) tali da considerare le consulenze di parte alla stregua di un "mero colloquio diagnostico". È vero che, come più volte detto, le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che la CTU è un mezzo di prova ma non l'unico e che spetta giustamente al Giudice, quale *peritus peritorum*, il compito di valutare l'eventuale riconoscimento di poste di dan-

no "ulteriori" (*rectius* "personalizzazione") al danneggiato; riteniamo però che il consulente medico legale debba fornire ("esaminati gli atti e i documenti di causa...") un valido supporto al giudicante.

Vogliamo segnalare, in proposito, che un recentissimo documento delineato dalla "Società Italiana di Medicina Legale" di cui fanno parte, in qualità di maggiori esponenti, il Prof. Vergari, presidente S.I.S.M.L.A., e il Prof. Arbarello, presidente S.I.M.L.A., datato 15 giugno 2010 e denominato "documento *consensus conference*", prevede dieci punti in tema di metodologia medico legale sulla valutazione del danno biologico. In particolare quanto al ruolo del consulente tecnico, al punto 1) viene ribadito che *"l'accertamento e la valutazione del danno alla persona da lesione del bene costituzionalmente tutelato della salute sono di esclusiva competenza del medico specialista in medicina legale, in quanto rappresentano atti tecnici fondati su una precisa e complessa formulazione diagnostica di stretta pertinenza culturale ed operativa della formazione medica, avendo inoltre lo specialista medico-legale, per sua peculiare e specifica formazione, la piena consapevolezza dei rapporti e delle esigenze giuridiche inerenti alla realtà biologica da accertare e da valutare"*. Quanto al supporto che il consulente può fornire al Giudice in merito ad una eventuale personalizzazione del danno, riportiamo il punto 5 secondo il quale *"... una metodologia di personalizzazione del danno...deve essere supportata da una approfondita descrittiva e da motivate indicazioni da valere in via equitativa"*, il punto 6 secondo cui *"eventuali proposte valutative aggiuntive...ritenute idonee ed opportune a qualificare, quantificare ed oggettivare la quota di personalizzazione, devono essere rigorosamente motivate sotto il profilo tecnico scientifico..."*, il punto 7 a detta del quale *"è di pertinenza dello specialista medico-legale l'apprezzamento della particolare sofferenza del soggetto eventualmente lamentata nella singola fattispecie..."* e, da ultimo, il punto 8 secondo cui *"le uniche forme di sofferenza nei confronti delle quali lo specialista medico-legale può esprimere giudizi descrittivi sono quelle che attengono al dolore di significato e di interesse clinico, cioè al dolore sintomatico, ovviamente sia nelle sue componenti di natura nocicettiva, sia nelle sue componenti di natura psicoreattiva..."*

**In conclusione... risposta a 5.6**

Il Tribunale di Bologna ha quindi risarcito il solo danno subito dai familiari sulla base del solo fatto notorio, facendo poi riferimento ad una lesione di un diritto della persona ex art. 2 della Costituzione su base equitativa con la liquidazione di una unica posta.

## 5. Tribunale di Bologna e altri Tribunali dell'Emilia Romagna

### Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

#### Danno subito da Tizio

Lesione di diritto costituzionalmente protetto (art. 2 della Costituzione)	Età del danneggiato 33	Risarcito in via equitativa	€ 15.000,00
Totale			€ 15.000,00

#### Danno subito da Caia

Lesione di diritto costituzionalmente protetto (art. 2 della Costituzione)	Età del danneggiato 34	Risarcito in via equitativa	€ 25.000,00
Totale			€ 25.000,00

#### Danno subito da Mevia

Lesione di diritto costituzionalmente protetto (art. 2 della Costituzione)	Età del danneggiato 59	Risarcito in via equitativa	€ 8.000,00
Totale			€ 8.000,00